

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PICCHIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1964

#### Abrogazione dell'articolo 16 del Codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. — In questo improvviso risveglio di costumi e di coscienze dopo che per oltre dodici anni la parola della Costituzione è apparsa come scritta con caratteri indecifrabili, tentiamo, come invano abbiamo fatto per molte altre norme, di ripresentare questo disegno che ha già la barba Mosaica, per saggiare se le decisioni per avviare il Paese verso un clima nuovo, sono una cosa seria od un'ingegnosa trovata di spiriti ameni.

Chi ha seguito fino dall'inizio della prima legislatura l'iter delle riforme alla luce della Costituzione, sa che il 19 luglio 1949 col n. 531 fu presentato dall'allora senatore Berlinguer, oggi deputato alla Camera, questo disegno di legge.

Si disse in quel tempo, nel quale la voce della resistenza era ancora la voce di quasi tutto il popolo sofferente e lavoratore, che questa norma era in contrasto con la Costituzione.

Essa fu introdotta dal Governo fascista contro il parere dei Consigli forensi, della Magistratura, delle Facoltà universitarie ed anche della Commissione parlamentare.

Di quella Commissione facevano parte uomini che avevano il privilegio di una dottrina solida e di una umanità consapevole.

Nella pubblicazione dei tre volumi con i quali si chiedevano le modificazioni in materia penale e di procedura penale, l'articolo 16 aveva avuto un posto preminente perchè fin da allora era riguardato come residuo intollerabile di un tempo tramontato e si formulava l'augurio che questo articolo fosse depennato dal contesto delle altre norme, perchè aberrante e superato come il più volgare dei pregiudizi.

Il disegno di legge fu discusso dal Senato nella tornata del 17 novembre 1949 corredato dalla relazione del compianto e valoroso nostro collega senatore Boeri il quale sottolineò che questo articolo rappresentava la tipica espressione della mentalità fascista, contrastante con la nostra tradizione giuridica e ritenne indilazionabile la sua soppressione nel nuovo clima democratico.

Dimostrò altresì che gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza erano largamente tutelati dalle norme degli articoli 52 e 53 del Codice penale.

Il Senato si dimostrò così unanime nell'approvare la relazione del senatore Boeri, che questi rinunziò alla parola e la soppressione fu approvata all'unanimità.

Ma, « *campa cavallo che l'erba cresce* »; passò più di un anno e come se la voce del Senato fosse voce clamante nel deserto, il 5-6 febbraio del 1950 il senatore Berlinguer prendendo pretesto da un episodio clamoroso, il caso Egidi, commentò amaramente, il silenzio mantenuto per tanto tempo dal Governo e la indifferenza dimostrata per la votazione del Senato. Gli rispose l'allora Ministro della giustizia, il compianto Zoli, il quale, pronunziò queste parole: il disegno di legge è all'ordine del giorno della Commissione della Camera. Domattina il Governo dichiarerà che consente all'approvazione, come già ha fatto il Ministro dell'interno.

Ed alla Camera furono presentate mozioni a cura dell'onorevole Calamandrei, Arata, Rossi Paolo, Saragat ed esse furono illustrate largamente da Rossi e da Targetti.

Ad essi rispose nuovamente il Guardasigilli Zoli, il quale dichiarò che gli interpellanti potevano considerare già approvato il disegno Berlinguer.

Ma il domani diventò come quello scritto sui carretti della mia terra con la sottile arguzia toscana di chi intende burlarsi di coloro che speravano di ottenere l'uso in prestito del carretto senza indugio. « *Oggi non si presta; domani* ». Quando quel domani verrà nessuno lo può sapere, almeno che il tempo non abbia rese illeggibili quelle parole,

Anche per questa proposta come per tante altre, vi fu lunghissima sosta e quando fu portata in Commissione, per l'esame, i componenti decisero di respingere l'abrogazione dell'articolo 16.

Anzi, nell'Assemblea del 19 giugno 1952, fu presentata una relazione dell'onorevole Scalfaro per la maggioranza, alla quale fece da contrappasso quella di minoranza scritta dal nostro collega senatore Capalozza.

Ma come sempre, in omaggio al broccardo che è divenuto metodo insopprimibile nella vita parlamentare « *festina lente* », si giunse alla fine della 1ª legislatura e anche questa norma rimase in vita.

Non so se anche in questa era di conversione l'onorevole Scalfaro o chi per lui riuscirà a contrastare la decisione unanime emessa dal Senato.

Le argomentazioni con le quali egli intendeva avallare la tesi del non accoglimento della abrogazione, si sostanziano in questi punti.

La preoccupazione, per coloro che hanno il grave e difficile compito di tutelare l'ordine pubblico, di essere calunniati o peggio denunciati anche anonimamente per un atto ritenuto da essi necessario alla salvaguardia dei cittadini.

Non si deve, scriveva il relatore, disarmare il loro coraggio e la loro fermezza col timore di un processo che quasi certamente si celebrerà.

Coraggio necessario, si aggiungeva, quando si trovano alle prese con delinquenti comuni od impegnati ad affrontare e sedare i tumulti in conflitti sanguinosi.

Ma non si potè nascondere o tacere le risposte immediate e definitive che a queste giuste osservazioni potevano essere date.

Garante suprema della libertà dei cittadini, scriveva l'onorevole Scalfaro, è l'Autorità giudiziaria, la quale nell'esame sereno e spassionato della denuncia, ha la facoltà ed il diritto della archiviazione. Ma se ciò è vero, solo in chi non ha la coscienza a posto può nascere il timore per le conseguenze dei loro atti.

Si aggiungeva anche che, se il Ministro non avesse creduto di concedere l'autorizzazione a procedere, avrebbe dovuto rispondere al Parlamento che è il suo naturale controllore. Ma, si obiettava, quando in casi simili il Ministro ha rifiutata l'autorizzazione, quale efficacia, potrebbe spiegare anche la deplorazione del Parlamento?

Il provvedimento rimarrebbe irrevocabile.

La verità che si vorrebbe celare è che contro azioni ed autentici reati di ufficiali ed agenti della forza pubblica e della polizia giudiziaria, si sono levati alti clamori dalla stampa di qualsiasi tendenza, reclamando inchieste che hanno dato risultati disastrosi.

Chi era in carica nella prima legislatura non può aver dimenticato un episodio veramente clamoroso avvenuto in Siena e che ebbe risonanza alle Camere.

Un lavoratore della terra, certo Beattini, fu ucciso nel 1949 dalla forza pubblica sulla porta della Camera del lavoro di Siena.

L'istruttoria avocata dalla Corte di appello di Firenze, offrì elementi così decisivi per la responsabilità di un commissario di pubblica sicurezza, da non potere essere messi in dubbio.

Il Procuratore generale della Corte, con una relazione dettagliata nella quale erano riportate le prove clamorose di responsabilità, chiedeva l'autorizzazione a procedere. Ma essa fu negata dal Ministro. E così il Beattini è sotto terra e l'uccisore, non lo conosco e non so se è ancora in vita e se lo è, è in libertà.

È possibile che si continui su questa strada? Se si vuole rinnovare davvero la società il primo requisito è di parlare chiaro perchè chi parla chiaro non ha colpe da farsi rimproverare.

Ora questa forma di intoccabilità dei colpevoli, chiunque essi siano, contribuisce non

a rafforzare ma ad indebolire il prestigio della forza pubblica.

Ed il prestigio sarebbe veramente riconosciuto, se la Magistratura fosse messa in grado di colpire quei pochi resisi colpevoli di delitti accertati attraverso prove clamorose, senza essere fermata da una decisione del Potere esecutivo.

Così si allarga il discredito sopra un'organismo che deve essere circondato dalla unanime fiducia dei cittadini.

Se le sanzioni dunque potessero essere applicate dalla Magistratura senza l'ostacolo del Potere esecutivo, costituirebbero una remora per i proclivi al delitto e gli ufficiali ed agenti della polizia che compiono il loro dovere, sarebbero veramente confortati dal plauso degli onesti.

Non è possibile che sia mantenuta una disposizione di legge simile. Se questo non sarà fatto dopo tante efflorescenze verbali, significa che tutto è fumo il cui destino è d'olezzare vanendo.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 16 del Codice di procedura penale è soppresso.